

=====REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA=====

Convenzione quadro per l'affidamento del servizio di
portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del
territorio della Regione Autonoma della Sardegna

Lotto 9 CIG 7993794F7A

Lotto 10 CIG 7993808B09

Lotto 11 CIG 7993833FA9

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile

=====TRA:=====

- **LILLIU CINZIA**, nata a Cagliari il 18 luglio 1971,
domiciliata per la carica in Cagliari, viale Trento civico 69,
la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella
sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di
Committenza, nominata con Decreto dell'Assessore degli affari
generali, personale e riforma della Regione n. 49 prot. n.
2827 del 1 luglio 2020;

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Centrale Regionale di
Committenza con sede in Cagliari viale Trento n. 69, codice
fiscale 80002870923, (di seguito, per brevità, nel corso del
presente atto, anche "Regione" e
"Appaltante").=====

- **ALESSANDRO PEDONE**, nato a Padova il 15 ottobre 1969, codice
fiscale PDNLSN69R15G224A, domiciliato per la carica presso la
sede della società di cui infra, il quale interviene al

presente atto in qualità di legale rappresentante della

Società:=====

- **"GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE**

IN GSA SPA", con sede in Roma via Di Cervara n. 143 b/c,

partita IVA, codice fiscale 01484180391, numero d'iscrizione

presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Roma, numero

R.E.A. 01484180391, **per brevità, anche "Appaltatore" o**

"Fornitore")=====

=====Premesso=====

a) che con determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113

repertorio n. 254 il Direttore generale della Centrale

Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta

informatizzata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli

sull'intero territorio della Regione Sardegna, per

l'affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi

aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le

Amministrazioni, le aziende sanitarie ed gli Enti della

Regione Autonoma della Sardegna.=====

b) che la suddetta procedura è articolata in dodici lotti, di

cui sei aventi ad oggetto i servizi di portierato di cui al

seguito oggetto:=====

- **Lotto 7** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari (escluse le Aziende

Sanitarie);=====

- **Lotto 8** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Cagliari.;=====

- **Lotto 9** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Nuoro;=====

- **Lotto 10** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Oristano =====

- **Lotto 11** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari (escluse le Aziende

Sanitarie)=====

- **Lotto 12** - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari.=====

c) che la presente Convenzione ha ad oggetto il **Lotto 9 CIG**

7993794F7A, il Lotto 10 CIG 7993808B09 e il Lotto 11

7993833FA9;=====

d) che è risultato aggiudicatario di detto servizio la

predetta società Gruppo Servizi Associati Spa, con il prezzo

offerto di **euro 5.529.007,5** per il **lotto 9**, di **euro**

3.341.379,08 per il **Lotto 10** e di **euro 4.478.906,25** per il

Lotto 11;=====

e) che con determinazione prot. n. 9235 del 4 dicembre 2020
repertorio n. 464, il Direttore generale ha disposto
l'affidamento del servizio in oggetto al suddetto
Raggruppamento temporaneo di imprese per i predetti
importi;=====

f) che per l'effetto, gli aggiudicatari hanno manifestato
espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi
oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi
di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito
stabiliti;=====

g) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto
della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza
dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme
disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la
documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni
alle modalità ed ai termini stabiliti;=====

h) che si è provveduto alla verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo
all'aggiudicatario e che tale verifica ha avuto esito
positivo;=====

i) che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia
fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel
disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza
assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei

terzi, che seppur non allegate materialmente alla presente

convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

l) che con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del

D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente

Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri

confronti per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto;=====

m) che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente

Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e

patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole;=====

n) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per

la Centrale regionale di committenza nei confronti del

Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione

le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse

dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi

Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;=====

o) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a

tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una

parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso

l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei

quali saranno specificate le prestazioni di servizi da

fornire;=====

p)a seguito di ricorsi, è ancora pendente il giudizio di

merito su cui il TAR dovrà pronunciarsi il 9 giugno prossimo

venturo.=====

q)l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 4

della L.120/2020, prevede che, divenuta efficace

l'aggiudicazione, la stipula del contratto deve aver luogo

entro i successivi 60 giorni e che "non costituisce

giustificazione adeguata per la mancata stipulazione (...), la

pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia

stata disposta o inibita la stipulazione del contratto";=====

q)numerose Amministrazioni contraenti sono in attesa

dell'attivazione della Convenzione in argomento, in quanto i

contratti relativi al servizio in oggetto sono in regime di

proroga da mesi e trattandosi di un servizio rientrante tra le

categorie merceologiche per le quali sussiste l'obbligo di

aderire alle convenzioni di un soggetto aggregatore, al

momento non risulta disponibile sul mercato alcuna Convenzione

equivalente alla quale aderire;=====

r)che sono pervenute alla Stazione appaltante le richieste di

attivazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni

di seguito indicate:=====

- Assessorato Enti locali, finanze ed urbanistica R.A.S. prot.

8862 del 03.03.2021;=====

-ARPAS e mail del 09.02.2021;=====

- AOUS SS pec del 08.03.2021 prot.PG/2021/0004610;=====

- Comune di Sassari e mail del 19.02.2021;=====

-INAIL e mail del 01.03.2021;=====

- ENAS e mail del 08.03.2021;=====

- AOU SS pec protocollo in entrata n. 2671 del 30.03.2021;=====

s)che in pendenza del suddetto giudizio nanti il TAR, si rende
necessario addivenire alla stipula della presente Convenzione,
subordinando la stessa alla condizione risolutiva di cui
all'art. 21, comma 10, del presente Atto;=====

t) che la presente convenzione non può essere ceduta, a pena
di nullità;=====

u) che la suddetta aggiudicataria ha dichiarato di non voler
avvalersi dell'istituto del subappalto;=====

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre
confermano gli atti e le operazioni richiamati nella
precedente narrativa che forma parte integrante del presente
contratto, convengono e stipulano quanto segue:=====

=====Titolo I=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro **€ 5.529.007,5 IVA esclusa**, la Regione

affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del seguente servizio e

precisamente:=====

Lotto 9 - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Nuoro =====

=====Titolo II=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro **3.341.379,08 IVA esclusa**, la Regione

affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del seguente servizio e precisamente:=====

Lotto 10 - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Oristano

=====Titolo III=====

=====Articolo 1=====

=====OGGETTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE=====

Per l'importo di euro **4.478.906,25 IVA esclusa**, la Regione

affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto del seguente servizio e precisamente:=====

- Lotto 11 - Servizio di portierato e servizi ausiliari per

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio di

competenza della Prefettura di Sassari (escluse le Aziende

Sanitarie)=====

=====**Disposizioni Comuni**=====

=====**Articolo 1**=====

=====**DEFINIZIONI**=====

Nell'ambito della Convenzione si intende per:=====

-Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il
Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;=====

-Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati,
nonché i documenti ivi richiamati;=====

-Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente
sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto
nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi
di Fornitura;=====

-Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento,
disponibile sul portale SardegnaCat nella sezione delle
Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la
volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione,
impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione
richiesta;

-Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo
<https://www.sardegncat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale
Regionale di Committenza, contenente un'area riservata alle
Convenzioni;

-Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo
massimale per ciascun lotto di riferimento.

=====**Articolo2**=====

=====**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE**=====

=====**ED OSSERVANZA DEGLI STESSI**=====

Fanno parte integrante e sostanziale della
convenzione:=====

1. il **Capitolato Tecnico**;=====

2. il **Disciplinare di gara**;=====

3. Il **D.Lgs. 50/2016**;=====

4. le **Offerte tecniche**=====

5. le **Offerte Economiche**, che in copia, si allegano al
presente atto;=====

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di
tutti i suddetti documenti, che per patto espresso,
s'intendono come parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche qualora non siano qui allegati.=====

L'Appaltatore s'impegna a fornire il servizio di cui sopra
alle condizioni dettate dal presente contratto, nonché alle
condizioni tutte previste nel "**Capitolato Tecnico**" che
l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare.=====

Con il presente atto l'Appaltatore si obbliga, legalmente e
formalmente, a fornire il servizio in oggetto in completa
osservanza delle norme del "**Capitolato Tecnico**".=====

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le leggi
e regolamenti in vigore.=====

L'appalto viene, quindi, concesso ed accettato sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità sopra richiamati ovvero dedotti, ovvero risultanti dai suddetti documenti, che formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.=====

L'Appaltatore resta, perciò, obbligato alla fornitura del servizio secondo le prescrizioni evidenziate in tutti gli atti e documentazioni richiamati nel presente contratto, siano essi materialmente allegati o no.=====

I documenti che non vengono materialmente allegati al presente atto, saranno conservati dalla stazione appaltante.=====

=====Articolo 3=====

=====NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE=====

1.L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:===

-dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico,dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;=====

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente

allegati, fanno parte del presente Atto;=====

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque

dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;=====

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in

vigore in materia di contratti di diritto privato.=====

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto

nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato

nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei capitolato

tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui

l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Stazione

appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle

contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.=====

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere

cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in

vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi

migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a

promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere

o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.=====

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle

che potessero essere emanate in corso del contratto.=====

=====Articolo 4=====

=====DURATA E IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE=====

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile:=====

- per il **Lotto 9 € 8.404.091,40** IVA esclusa=====

- per il **Lotto 10 € 4.940.560,50** IVA esclusa=====

- per il lotto **11 € 6.807.937,50** IVA esclusa =====

eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12

del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 24

mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa e potrà

essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione

scritta della Centrale regionale di committenza, nell'ipotesi

in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito

l'importo massimo spendibile.=====

2. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più

Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per

la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative,

regolamentari ed autorizzative non ne consentano la

prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi

stabiliti nella Convenzione medesima.=====

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende

il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti

possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire

stipulare contratti con il Fornitore.=====

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le

Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per

l'affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è

fissata in 36 mesi dalla data di emissione e non è vincolata

alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato
emesso.=====

5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga
irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire
i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e
di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le
modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta
tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella
misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti
mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti
dell'importo massimo spendibile.=====

6. La durata delle Convenzioni in corso di esecuzione potrà
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e
condizioni ovvero a condizioni più favorevoli.=====

7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia
della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura,
il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione,
anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità
dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano
successivamente affidati a società diverse dal medesimo
Fornitore.=====

=====**Articolo 5**=====

=====**UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**=====

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Amministrazioni al sito.=====

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.

=====**Articolo 6**=====

=====**MODALITA' DI ADESIONE**=====

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.=====

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.=====

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

4. Antecedentemente all'emissione dell'Ordinativo di

Fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono

trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di

Fornitura (RPF).=====

Inoltre, alla RPF, ove ricorrano i presupposti per

l'applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2

delle Linee guida ANAC n.13 del 13.2.2019, pena la non

validità della stessa, l'Amministrazione dovrà allegare un

documento con i dati relativi al personale eventualmente da

assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/16 e

s.m.i., secondo le indicazioni previste nel CCNL di

riferimento.=====

A titolo esemplificativo le Amministrazioni contraenti

dovranno indicare nella RPF:=====

-le sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione

dell'ubicazione degli immobili;=====

-una sintetica descrizione dei servizi richiesti e delle

caratteristiche specifiche per ogni servizio;=====

-gli orari di avvio e chiusura dei servizi;=====

-le procedure interne previste per l'espletamento delle

attività richieste;=====

-quant'altro ritenuto necessario indicare.=====

La Richiesta Preliminare di Fornitura è propedeutica

all'attivazione del servizio.=====

Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla ricezione della

Richiesta Preliminare di Fornitura ha la **facoltà** di concordare

con l'Amministrazione interessata la data di un sopralluogo

che dovrà comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla

ricezione della RPF, salvo diverso accordo con

l'Amministrazione Contraente. In occasione del sopralluogo,

l'Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del

Supervisore.=====

Entro 15 giorni solari dal sopralluogo o 20 giorni dalla

ricezione della RPF, salvo diverso accordo con

l'Amministrazione contraente, pena l'applicazione delle

penali, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione

interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a

quanto presentato in sede di presentazione dell'offerta

tecnica. Tale documento comprenderà almeno le seguenti

informazioni:=====

- descrizione dettagliata delle attività che dovrà svolgere

l'addetto per ogni sede;=====

- ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno

attivati i servizi;=====

- organizzazione, numero di addetti dedicati al servizio,

fasce orarie, turnazioni, giorni di presidio e postazioni

presidiate per ogni sede;=====

- costo totale del servizio richiesto;=====

-ogni ulteriore utile prescrizione;=====

Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il

fornitore consegna all'Amministrazione il progetto di
assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione
della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di
lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di
quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla
relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento
economico.=====

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito della
reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle
penali e nel caso la risoluzione del contratto.=====

L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano dettagliato
degli interventi, potrà:=====

- accettarlo e, quindi, procedere all'emissione
dell'Ordinativo di fornitura;=====

- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il
fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo piano
recependo le modifiche del Supervisore e inviarlo nuovamente
all'Amministrazione entro 5 giorni solari, pena applicazione
delle penali.=====

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si
formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura (OdF).

L'emissione dell'OdF è subordinato alla presentazione dal
parte del Fornitore entrante del Progetto di Assorbimento e
dall'invio tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e
del Piano dettagliato degli interventi, alla Centrale

Regionale di Committenza.=====

Resta fermo che il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'OdF, pena l'applicazione della penale.=====

Nel corso degli OdF, in caso di variazioni dovute a sopravvenute esigenze dell'Amministrazione il Fornitore deve comunque adeguare alle sopravvenute esigenze l'assetto del dimensionamento dell'organico.=====

Nel corso degli Ordinativi di Fornitura il Supervisore potrà trasmettere in forma scritta al Gestore del Servizio eventuali variazioni che si rendessero necessari per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Contraente. Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata, entro 3 giorni solari, attraverso un Atto Aggiuntivo che verrà ad esso allegato. Il mancato rispetto dei tempi previsti sarà soggetto all'applicazione della penale.=====

Si precisa che in occasione di eventi particolari (congressi, mostre, elezioni, etc.), le Amministrazioni potranno richiedere al fornitore di intensificare le attività contenute nel piano dettagliato degli interventi applicando i prezzi offerti in sede di gara.=====

L'emissione dell'Ordinativo di Fornitura implica l'obbligo di nominare e comunicare:=====

- da parte del Fornitore:=====

1. il Gestore del Servizio, che sarà il referente e

coordinatore del servizio nei confronti dell'Amministrazione

Contraente. A tale figura saranno delegate in particolare le

funzioni di coordinamento (ricevimento di segnalazioni e di

chiamate da parte dell'Amministrazione Contraente) e di

controllo delle attività effettivamente svolte, quali la

corretta fatturazione, la fornitura di informazioni e della

reportistica richiesta.=====

Il nominativo ed i recapiti del Gestore del Servizio, per

ciascuna Amministrazione Contraente, devono essere noti al

personale addetto al Call Center.=====

2. Gli Addetti ovvero i nominativi del personale al quale, per

ogni singola sede, verrà attivato il servizio.=====

- Da parte dell'Amministrazione Contraente:=====

3. un Supervisore per ogni immobile o gruppi di immobili, che

sarà il rappresentante per l'Amministrazione Contraente nei

confronti del Fornitore, con il compito di regolare i rapporti

con esso e di monitorare e controllare la corretta esecuzione

del servizio.=====

=====Articolo 7=====

CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le

spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e

dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività

che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.=====

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.=====

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.=====

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei

confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della

Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza,

assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.=====

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da

tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.===

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle

Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel

normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere

concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende

atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni

continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione

istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il

Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette

prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività

lavorativa in atto.=====

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs.

n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve

essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio

dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica

dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare

il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza,

riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti

nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare,

nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in

relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali

oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o

modificato in accordo con il Fornitore, deve essere

debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo,

pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.=====

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a

qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle

Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.=====

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione

delle attività contrattuali, di personale idoneo che può

accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di

tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e

accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore

verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.=====

10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale di

Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di

rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di

Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche.=====

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale di Committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.=

12. Resta espressamente inteso che la Centrale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.=====

13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.=====

=====Articolo 8=====

=====OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE=====

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:=====

- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;=====

- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove

migliorativa anche se non espressamente riportati nella

presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il

personale necessario per la loro realizzazione;=====

- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in

conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli

Interventi sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena

l'applicazione delle penali di cui oltre;=====

- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore

dell'immobile per non arrecare disturbo o intralcio al

regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto

dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di

lavoro concordati con il Supervisore;=====

- garantire la continuità dei servizi presi in carico

coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con

eventuali Fornitori a cui è subentrato;=====

- organizzare una struttura tale da garantire che ogni

intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo

i tempi e le modalità previste e concordate con

l'Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano

Dettagliato degli Interventi;=====

- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità

atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle

prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni

nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni

pubblici o privati;=====

- dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per

l'espletamento del servizio;=====

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di

regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;==

- controllare che il personale addetto mantenga un contegno

decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile

alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura

che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare

apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione

(telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di

maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il

Fornitore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il

segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti

l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;=====

- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il

diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli

addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non

ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari

allo svolgimento delle attività;=====

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,

comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire

elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla

Centrale di Committenza di monitorare la conformità della

prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione

e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai

parametri di qualità predisposti;=====

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della

propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando

analiticamente le variazioni intervenute;=====

- utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale

abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di

preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme

antifortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra

norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore

degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad

impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio

personale sui rischi specifici, propri dell'attività da

svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da

adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;=====

- osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e

regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in

particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno

emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli

Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione

infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela

dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino

integralmente le disposizioni di cui sopra;=====

- dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione

individuali che collettivi per garantire la sicurezza in

relazione al tipo di attività svolta;=====

- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di

Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di

offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della

Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.=

- Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei

servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che

verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I

servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso

di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione

delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque

risultare dall'Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo.=====

2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dei contratti

di fornitura, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze del Fornitore uscente secondo i

termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13

del 13.2.2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del

fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola

sociale, eventualmente riassorbibile, sarà comunicato

dall'Amministrazione in fase di Richiesta Preliminare di

Fornitura, come meglio precisato nel capitolato tecnico.=====

3. L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.=====

4. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, anche al fine di consentire alla Centrale di Committenza di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, ove richiesto.=====

5. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente come descritto nel capitolato tecnico.=====

6. Su richiesta scritta della Centrale di Committenza o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se

necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.=====

7. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale di Committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi secondo quanto previsto al successivo articolo 12.=====

=====Articolo 9=====

=====OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO=====

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.=====

2. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta

adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra

rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della

Convenzione.=====

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare

i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione.=====

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche

nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse, per tutto il periodo di validità della

presente Convenzione.=====

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui

ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali

addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza

contributiva e retributiva.=====

=====Articolo 10=====

=====MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA=====

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei

luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga

a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico,

nell'offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato degli

Interventi.=====

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di

ogni onere e spesa, nessuno escluso.=====

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.=====

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l'applicazione delle penali di cui oltre.=====

=====Articolo 11=====

=====CLAUSOLA SOCIALE E PROGETTO DI ASSORBIMENTO=====

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.=====

A tal fine e contestualmente al Piano dettagliato degli

interventi, il fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

2. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.=====

3. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.=====

4. Relativamente agli immobili in uso all'Ente Regione Autonoma della Sardegna e al Consiglio Regionale della Sardegna", in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, art 2, comma 22, l'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a tutelare il livello retributivo del personale impegnato nel nuovo appalto.=====

=====Articolo 12=====

=====SERVIZI CONNESSI=====

Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per

l'erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti

dettagliatamente nel capitolato tecnico, sono:=====

- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a

predisporre e trasmettere, via Web o via pec, alla Centrale di

Committenza un flusso informativo, su base trimestrale, entro

il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza

del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti

informazioni:=====

a. copia del Piano Dettagliato degli Interventi

sottoscritto con la Amministrazioni contraenti;=====

b. nome dell'Amministrazione Contraente;=====

c. numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal

Sistema;=====

d. servizi richiesti dalle amministrazioni (suddivisi

secondo il "Modulo di offerta economica) e relative quantità

erogate;=====

e. valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;=====

f. ogni altra informazione richiesta dalla Centrale

regionale di committenza=====

Inoltre annualmente ed entro tre mesi dalla scadenza del

contratto, il fornitore invia alla Centrale di Committenza un

report con l'indicazione del personale impegnato nell'appalto

secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.=====

-Contact Center : tel. 070 0951734=====

a)per la gestione degli ordinativi:=====

- gestore del servizio :Enrico Dri telefono 0432 600375;

email: direzioneoperativa@grupposerviziassociati.it;

- responsabile operativo: Ing. Emanuel Atzori; tel. 347

4458744; e mail: e.atzori@grupposerviziassociati.it

pec:grupposerviziassociati@legalmail.it

b) per gli aspetti amministrativi:=====

- aspetti contrattuali: ufficio gare, Baldan Elisa, tel. 0432

600375 int. 1

- aspetti amministrativi: ufficio amministrazione, Cinzia Dri,

tel. 0432 600375 int. 3

pec: grupposerviziassociati@legalmail.it

Tali riferimenti, messi a disposizione dal Fornitore, sono

attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00

alle ore 17.00, ad eccezione di:=====

• giorni festivi;=====

• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;=====

• seconda e terza settimana di agosto.=====

Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per

ottenere:=====

-risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;

-risposte in merito all'attivazione del servizio e

all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;=====

-funzionamento del sistema informativo proposto;=====

- inoltrare reclami.=====

=====Articolo 13=====

=====**CORRISPETTIVI**=====

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura, sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni di cui all'offerta economica.=====

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.=====

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.=====

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.=====

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi

come sopra indicati.=====

6. La Centrale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.=====

=====Articolo 14=====

=====FATTURAZIONE E PAGAMENTI=====

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.==

2. L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo a base d'asta; a tale importo verrà aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).=====

3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.=====

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori

indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività

di verifica e controllo.=====

5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50%

sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del

D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle

prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le

ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

della verifica di conformità, previa acquisizione del

documento unico di regolarità contributiva.=====

6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile

di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.

Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di

autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni

dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo

ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore

l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto

a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare

il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale

integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato

delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità

descritte nell'articolo "Penali".=====

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul seguente

conto corrente dedicati alle commesse pubbliche di cui

all'art. 3 della L. 136/2010:=====

- **Unicredit Corporate Banking Spa**, intestato alla società

Gruppo Servizi Associati Spa con le seguenti coordinate

bancarie **IBAN IT 11 D 02008 12310 000500092772;=====**

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.=====

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale di Committenza.=====

=====Articolo 15=====

=====TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA

=====RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e pena

la nullità assoluta della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura.=====

2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell'art. 14

è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche

di cui all'art. 3 della L. 136/2010.=====

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale di

Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai

dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L.

136/2010.=====

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di

Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite

senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la

presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di

diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis,

della L. 136/2010.=====

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme

le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

=====Articolo 16=====

=====TRASPARENZA=====

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:=====

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di

terzi per la conclusione della presente Convenzione;=====

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;===

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.=====

=====Articolo 17=====

=====PENALI=====

1. La Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano

scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.=====

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.=====

3. Le penalità minime che la Centrale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono previste dal capitolato di gara al paragrafo 12 e sono le seguenti:=====

Irreperibilità del Gestore del Servizio o del suo sostituto:

€ 500,00 per ogni mancata reperibilità.=====

Indisponibilità da parte del Gestore del Servizio o del suo sostituto, a partecipare ai sopralluoghi, richiesti dall'Amministrazione Contraente, per eventuali verifiche e controlli che si rendessero necessari per il corretto espletamento del servizio: € 500,00 per ogni giorno solare di indisponibilità=====

Mancato aggiornamento del Piano dettagliato degli Interventi

	nel corso della validità del OdF entro i termini definiti nel	
	capitolato tecnico: € 50,00 per ogni giorno solare di	
	ritardo=====	
	Presenza di disservizi rilevati durante i controlli: € 500,00	
	per ogni giorno di disservizio, decorrenti dalla comunicazione	
	dello stesso, fino al ripristino delle condizioni ottimali.===	
	Mancata comunicazione di uno sciopero del personale alle	
	singole Amministrazioni e alla Centrale regionale di	
	committenza: € 300,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata sostituzione degli addetti da parte del Fornitore	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: € 200,00	
	per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione del Contact Center: € 250,00 per ogni	
	giorno di ritardo.=====	
	Mancato invio della reportistica entro i termini definiti nel	
	capitolato tecnico:=====	
	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.=====	
	Mancata risposta alla RPF dell'Amministrazione entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo.=====	
	Mancata effettuazione del sopralluogo entro i termini definiti	
	nel capitolato tecnico: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.===	
	Mancata presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi	
	entro i termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per	
	ogni giorno di ritardo=====	

	Mancata presentazione del nuovo Piano dettagliato degli	
	interventi a fronte delle deduzione del Supervisore entro i	
	termini definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni	
	giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione dei servizi previsti nel PDI e	
	formalizzati nell'OdF entro i termini definiti nel capitolato	
	tecnico: € 500,00 per ogni giorno di ritardo=====	
	Mancata attivazione del sistema informativo entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €250,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Mancata possibilità di generare la reportistica richiesta	
	tramite l'utilizzo del Sistema informativo: €100,00 per ogni	
	giorno di ritardo dalla segnalazione=====	
	Mancata presentazione delle attestazioni di avvenuta	
	formazione, del personale addetto al servizio entro i termini	
	definiti nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo per singolo dipendente=====	
	Ritardo nella presentazione del Registro degli eventi anomali	
	relativamente alle attività di portierato rispetto ai tempi	
	indicati nel capitolato tecnico: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Ritardo nella presentazione del resoconto annuale rispetto ai	
	tempi indicati nel capitolato: €100,00 per ogni giorno di	
	ritardo=====	
	Mancata presentazione del Progetto di Assorbimento entro i	

termini definiti nel capitolato tecnico: €500,00 per ogni

giorno di ritardo=====

Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto

non contemplata nel capitolato tecnico: €300,00 per ogni

inadempienza=====

4. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente

potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del

proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale di

Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della

misura massima del 10% (dieci per cento) del valore

complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate

dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in

entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.=====

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi,

verranno contestati per iscritto al Fornitore

dall'Amministrazione Contraente o dalla Centrale di

Committenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in

ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2

(due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non

siano accoglibili a insindacabile giudizio delle

Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto

l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra

indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.=====

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.=====

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale di Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura.=====

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale di Committenza e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

=====Articolo 18=====

=====CAUZIONE DEFINITIVA=====

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.=====

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.=====

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.=====

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e

dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.=====

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.=====

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel

presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la

Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto

rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

=====Articolo 19=====

=====PROPRIETA' DEI PRODOTTI=====

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.=====

2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti e/o attrezzature acquistati a partire dalla data di consegna di cui al capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.=====

=====Articolo 20=====

=====RISERVATEZZA=====

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e

in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione della Convenzione.=====

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì,

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in

esecuzione della Convenzione.=====

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.=====

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,

nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza

anzidetti.=====

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni Contraenti,

hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di

Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.=====

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della

Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la

partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa

comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e

dei contenuti di detta citazione.=====

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto

previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.=====

=====Articolo 21=====

=====RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA=====

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.=====

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.=====

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione

previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione

contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura

nei seguenti casi:=====

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al

Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di

contestazione ufficiale;=====

- violazione delle norme in materia di cessione del

contratto e dei crediti;=====

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione

definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di

ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo

"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima

stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei

flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'

art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di

committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456

Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun

termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione

definitiva";=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza

della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- applicazione delle penali oltre la misura massima

stabilita dall'articolo "Penali";=====

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei

flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";=====

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano

risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei

precedenti comma 1 e 2;=====

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";=====

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";=====

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed

autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in

parte;=====

5. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di

Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi

previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, presentato all'atto di affidamento della Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell'eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale regionale di Committenza si riserva di valutare l'eventuale risoluzione della Convenzione.=====

6. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.=====

7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.=====

9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.=====

10. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.=====

11. Ferme le ipotesi di risoluzione previste nei commi precedenti, qualora la Determinazione di aggiudicazione del 4.12.2020 n. 464 (prot. n. 9235) venisse annullata dal Giudice Amministrativo in qualsiasi grado del giudizio, la presente Convenzione si intenderà risolta. In tal caso il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.=====

=====Articolo 22=====

=====RECESSO=====

1. La Centrale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la

quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.=====

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:=====

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti

per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici

e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati

dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso

la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;=====

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione

o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il

Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia.=====

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che

tale cessazione non comporti danno alcuno per le

Amministrazioni Contraenti.=====

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il

Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in

deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

=====Articolo 23=====

===DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA=====

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.=====

2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni

Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice Civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 Codice Civile.=====

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione

della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

=====Articolo 24=====

=====DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI=====

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.=====

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.=====

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione. =====

=====Articolo 25=====

=====RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO=====

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Enrico Dri il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è

Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché

di ciascuna Amministrazione.=====

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono

indicati al precedente articolo 12=====

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di

sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne

immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale

nonché a ciascuna Amministrazione contraente.=====

=====Articolo 26=====

=====TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO=====

1. L'aggiudicatario dovrà erogare i servizi oggetto del

presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e

comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati

personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.=====

2. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati

dall'Amministrazione regionale ai fini della gestione ed

esecuzione economica ed amministrativa del contratto.=====

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato

dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante

strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a

trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza

previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento

UE n. 2016/679.=====

4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario

assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le

indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle

responsabilità del fornitore in relazione all'incarico di

Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo

Titolare del Trattamento in sede di nomina.=====

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure

tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il

trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e

garantisca la tutela dei diritti degli interessati.=====

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale,

titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna,

nella persona del Presidente.=====

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO - Data

Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è

l' "Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il

sistema Regione", nella persona del suo Coordinatore. Sede:

Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail:

rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it=====

=====Articolo 27=====

=====ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI=====

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità

elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32,

comma 14 del d.lgs. 50/2016.=====

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.===

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.=====

=====Articolo 28=====

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE

COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art 88 comma 4 ter del DL. n° 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale di Committenza interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto si procede ai sensi dell'articolo 110 del

D.Lgs. 50/2016.

=====Articolo 29=====

=====FORO COMPETENTE=====

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il

Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via

esclusiva il Foro di Cagliari.=====

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il

Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è

determinata in base alla normativa vigente.=====

=====Articolo 30=====

=====CLAUSOLA FINALE=====

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della

volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena

conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver

luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto;

inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di

Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi

atti nel loro complesso.=====

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di

adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di
Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni
Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti
loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di
far valere nei limiti della prescrizione.=====

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini
generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non
viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi
attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di
Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con
essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti
le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli
Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà
derogatoria delle parti manifestata per iscritto.=====